SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

SUPPLEMENTO

GIUNTE E COMMISSIONI
parlamentari

664° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 26 MARZO 1991

INDICE

Commissioni permanenti

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali ..... *Pag.* 2

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2850)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 26 MARZO 1991

225ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
BOSCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991 (2688)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore BOATO illustra due emendamenti relativi al comma 1 dell'articolo 8, il primo dei quali tendente a stabilire che 8 miliardi anzichè 11 sono destinati agli interventi previsti dalla lettera *b*), comma 2, dell'articolo 1 della legge n. 57 del 1990; il secondo, finalizzato ad assicurare che i restanti 3 miliardi sono destinati per le realizzazioni delle attività di cui alla lettera *c*), comma 2, dell'articolo 1 della suddetta legge, ciò allo scopo di evitare un inutile sperpero di risorse finanziarie quale si è verificato lo scorso anno per i fondi destinati all'erezione di barriere.

Il sottosegretario ANGELINI, pur esprimendo anch'egli perplessità sull'efficacia delle barriere per contenere la mucillagine del mare Adriatico, rileva che la proposta in discussione vuole soltanto essere una delle possibili risposte all'emergenza. Ritiene infatti assolutamente necessario continuare a disporre di una quota pur minima di stanziamenti da utilizzare per gli interventi più urgenti.

Dopo un breve intervento del senatore TORNATI che, dichiaratosi favorevole alla previsione di un fondo da utilizzare per le situazioni di

emergenza e contrario a ulteriori stanziamenti per il rinnovo delle barriere, ritira il proprio emendamento 8.4, aderendo agli emendamenti formulati dal senatore Boato.

Il senatore CUTRERA ritira quindi un proprio emendamento al comma 1 tendente a sopprimere la previsione di spesa di lire 13 miliardi, di cui 11 destinati agli interventi previsti dalla lettera *b*), comma 2, dell'articolo 1 della legge n. 57 del 1990. Illustra quindi un proprio emendamento tendente a sopprimere il riferimento allo stanziamento di 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, la cui destinazione deve essere definita dal piano di risanamento dell'Adriatico, manifestando perplessità sul riferimento ad un piano che non risulta ancora adottato.

Seguono brevi interventi dei senatori ANDREINI (che ritiene opportuno mantenere inalterato il testo presentato dal Governo), FABRIS (che, pur comprendendo le difficoltà del senatore Cutrera, ritiene importante che da parte del Parlamento parta comunque un segnale positivo nei confronti degli organi preposti a definire il piano di risanamento), del senatore TRIPODI (che esprime riserve sull'intero articolo che introduce una serie di elargizioni inopportune, creando in tal modo confusione e disparità di trattamento tra varie zone del Paese).

Il sottosegretario ANGELINI, in risposta ai rilievi del senatore Cutrera che non comprende perchè da parte del Governo si insista nell'accantonamento di 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992-1993 nella prospettiva di un piano di risanemento che deve essere ancora dottato, rileva che non è intenzione del Governo accettare riduzioni di spesa sulla legge 183 del 1989, ma che anzi c'è l'impegno a restituire le somme decurtate attraverso un provvedimento di rimodulazione successivo. Dopo avere ribadito che preoccupazione del Governo è che non si riduca tutta l'attività a meri interventi di emergenza, rileva che le perplessità del senatore Cutrera sono in parte risolte dalle disposizioni della legge n. 57 del 1990. Ribadisce inoltre l'assoluta opportunità di mantenere un collegamento tra i 30 miliardi annui stanziati e il piano di risanamento dell'Adriatico.

Il senatore CUTRERA, per dichiarazione di voto sul proprio emendamento, rileva come con esso non si intende in alcun modo limitare i finanziamenti, ma sottolineare l'incongruenza di attivare disponibilità finanziarie per il 1991 in riferimento ad un atto amministrativo non ancora attuato e ponendosi inoltre in contraddizione con i contenuti di un ordine del giorno accolto dalla Commissione.

Segue un breve intervento del sottosegretario ANGELINI, che ribadisce il suo disaccordo con questa posizione e sostiene la congruità dell'ultima parte del comma 1° dell'articolo 8 rispetto a finalità riequilibratrici tra i vari bacini di interesse nazionale.

Il senatore TRIPODI, a nome del Gruppo Rifondazione Comunista, preannuncia il voto favorevole all'emendamento del senatore Cutrera, di cui condivide le motivazioni.

La Commissione accoglie quindi i due emendamenti del senatore Boato al comma 1 e respinge l'emendamento del senatore Cutrera.

Il senatore CUTRERA illustra un proprio emendamento soppressivo al comma 2 dell'articolo 8, rilevando l'incongruità di un impegno di spesa che mobilita ingenti risorse finanziarie sino al 1996, a sostegno di iniziative la cui portata non è affatto chiarita dal testo in esame, parlandosi genericamente di sostegno dell'offerta turistica. Perplessità inoltre destano le dichiarazioni di crisi ambientale che possono intervenire nei successivi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Anticipando poi i contenuti di un altro emendamento soppressivo al comma 3, rileva l'incongruità dell'inciso «ad eccezione dei termini fissati» in riferimento alle modalità e i criteri previsti dall'articolo 1 della legge n. 424 del 1989, anche con possibilità – che giudica assolutamente inaccettabile – di riapertura dei termini per le domande. Infine osserva che il comma 3 fa riferimento a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su parere del Ministro del turismo e dello spettacolo, ma senza citare il ministro proponente.

Il senatore TORNATI illustra l'emendamento 8.5, tendente a sopprimere il riferimento alle iniziative nelle aree di operatività già dichiarate a rischio ambientale, tenuto conto che risultano esauriti i fondi cui si fa riferimento.

Il senatore ZANGARA, relatore alla Commissione invita i senatori Cutrera e Tornati, presentatori di emendamenti dei quali condivide i principi ispiratori, a trovare una soluzione di compromesso che permetta di salvaguardare tutte le esigenze, eliminando altresì il riferimento al 1996.

Il sottosegretario ANGELINI, pur mostrandosi possibilista circa la possibilità di eliminare dal testo il riferimento agli anni successivi al 1993, ribadisce tuttavia la necessità di assicurare comunque la possibilità di ammortizzare i mutui per la durata di 10 anni. Dopo aver chiarito che le disposizioni fanno riferimento a interventi collegati con l'autorità di bacino e che il comitato dei ministri è presieduto dal Presidente del Consiglio stesso, rileva, in merito all'emendamento 8.5 del senatore Tornati, che esso potrebbe essere modificato nel senso di far riferimento alla sola priorità per le aree ad alto rischio.

Seguono interventi dei senatori ANDREINI (che sottolinea la positività della base di accordo proposta dal Governo che tiene conto dei danni d'immagine effettivamente subiti dal Mare Adriatico in conseguenza del fenomeno delle mucillagini) e del senatore TORNATI (che sottolinea come la disposizione opportunamente riguardi molti Comuni caratterizzati da intensa attività turistica).

Il senatore ZANGARA presenta quindi un emendamento inteso a stabilire che per assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno dell'offerta turistica è autorizzata con priorità alle iniziative nelle aree già dichiarate ad elevato rischio ambientale, la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1992.

Il senatore BOSCO propone un altro emendamento, sempre relativo al comma 2, volto a stabilire che è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1993, eliminando cioè il riferimento agli anni successivi.

Il senatore TRIPODI rileva che la disposizione riguarda una zona limitata, mentre ce ne sarebbero molte altre bisognose di essere considerate. Si dichiara tuttavia favorevole al contenuto degli emendamenti proposti dai senatori Zangara e Bosco.

Il senatore TORNATI ritira l'emendamento 8.5.

La Commissione non accoglie quindi l'emendamento del senatore Cutrera soppressivo del comma 2.

Seguono interventi del senatore TORNATI (che sottolinea l'opportunità di attivare il fondo – peraltro già previsto dalla legge finanziaria – a favore dell'Adriatico), del senatore CUTRERA (che ribadisce l'opportunità di esaminare contemporaneamente anche i contenuti del comma 3 che riapre i termini per la presentazione delle domande, disposizione questa che giudica assolutamente inaccettabile) e del senatore TOTH (che respinge le accuse di assistenzialismo relative agli interventi previsti per il sostegno dell'offerta turistica del mare Adriatico, essendosi effettivamente verificata una caduta di immagine di quelle zone cui l'articolo in esame intende ovviare).

La Commissione accoglie quindi gli emendamenti proposti dai senatori Zangara e Bosco al comma 2 dell'articolo 8.

Il senatore CUTRERA illustra quindi un proprio emendamento soppressivo al comma 3, motivandolo con le ragioni già ampiamente illustrate in precedenza e ribadendo di non condividere la riapertura dei termini in esso operata, trattandosi di disposizione che toglie ogni minimo di credibilità all'azione di soccorso dello Stato. Rileva inoltre che la norma si colloca al di fuori dei piani di bacino e che non si comprende quale sia il Ministro proponente.

Dopo un breve intervento del senatore ANDREINI, che si dichiara anch'egli contrario alla discrezionalità nella riapertura dei termini delle domande, il sottosegretario ANGELINI sottolinea che il progetto si colloca all'interno del piano di bacino, perchè le misure di risanamento ambientale sono il presupposto dell'offerta turistica. Quanto alla riapertura dei termini, chiarisce che essa opera solo per domande presentate a termini già scaduti, ma sulla base di situazioni accertabili.

Respinge quindi le accuse di pratica clientelare, ribadendo che la disposizione riguarda solo domande già presentate.

Il senatore ZANGARA propone quindi un emendamento al comma 3 inteso a specificare che per il finanziamento degli interventi previsti dal comma 2 si seguono le modalità ed i criteri previsti dall'articolo 1 della legge n. 424 del 1989, anche con possibilità da parte delle regioni di riesame delle domande presentate entro il 31 dicembre 1990.

La Commissione non accoglie quindi l'emendamento soppressivo del senatore Cutrera e accoglie invece quello presentato dal senatore Zangara.

Il senatore ANDREINI illustra l'emendamento 8.7, relativo al comma 4, inteso a meglio chiarirne la formulazione.

Il senatore FABRIS illustra un emendamento sostitutivo del comma 4, tendente a stabilire che per il completamento dei programmi di intervento in corso, concernenti l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di depurazione e di collettamento fognario che interessano le aree urbane collegate ai fiumi Po e Adige, purchè ricomprese nei territori ad elevato rischio ambientale, i comuni e i loro consorzi sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per l'ammontare complessivo di lire 80 miliardi. Le richieste di mutuo sono trasmesse al Ministro dell'ambiente che provvede entro venti giorni dalla richiesta alla verifica delle compatibilità con gli obiettivi del programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale.

Su quest'ultimo emendamento il senatore ZANGARA si dichiara favorevole e il Governo si rimette alla Commissione proponendo l'inserimento di alcune integrazioni che il senatore FABRIS fa proprie.

L'emendamento è quindi accolto dalla Commissione. Risulta invece ritirato l'emendamento 8.7.

Il senatore ANDREINI illustra quindi l'emendamento 8.9, sostitutivo dei primi due periodi del comma 6, con il quale il Ministro dell'ambiente è autorizzato a dar corso agli interventi per la riqualificazione e il risanamento nell'area industriale di Massa Carrara e in quella dello stabilimento chimico di Manfredonia, autorizzando a tal fine la spesa rispettivamente di lire 25 e 10 miliardi per l'anno 1991.

Il sottosegretario ANGELINI propone una diversa ripartizione della spesa, nel senso di attribuire per l'area di Massa Carrara 15 miliardi e 20 a favore di Manfredonia.

L'emendamento 8.9, riformulato dal proponente nel testo suggerito dal sottosegretario Angelini, è accolto dalla Commissione, la quale accoglie anche l'articolo 8 nel testo emendato.

Il senatore CUTRERA ritira il proprio emendamento 9.1, soppressivo dell'intero articolo 9; illustra quindi un proprio emendamento soppressivo della possibilità che la dichiarazione di elevato rischio di crisi ambientale intervenga entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. In assenza di perimetrazione dell'ambito terrestre dell'Autorità dell'Adriatico, infatti, lasciare la possibilità di una successiva integrazione dell'ambito dei beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 9 potrebbe dar luogo a disparità di trattamento ovvero, particolarismi.

Il senatore ANDREINI ricorda che la dichiarazione di elevato rischio di crisi ambientale già vige per alcune città del litorale adriatico; propone peraltro un emendamento teso ad uniformare la previsione dell'articolo 9 con quella del comma 2 dell'articolo 8, inserendo un apposito criterio di priorità.

Il sottosegretario ANGELINI, nel difendere il testo dell'articolo 9, dichiara che esso non introduce alcuna situazione privilegiata, recependo comunque il criterio di priorità di cui al comma 2 dell'articolo 8.

Dopo l'annuncio di voto contrario del senatore CUTRERA e l'invito del relatore ZANGARA ad uniformare le previsioni dell'articolo 8, comma 2 e dell'articolo 9, la Commissione accoglie l'emendamento del senatore Andreini.

Il senatore CUTRERA annuncia voto favorevole al proprio emendamento all'articolo 9, giudicando inopportuna la previsione della possibilità di ulteriori dichiarazioni di elevato rischio di crisi ambientale, relative alle aree comprese nell'ambito dell'Autorità per l'Adriatico.

Con il parere contrario del sottosegretario ANGELINI e con il voto favorevole dichiarato dai senatori BOSCO, TRIPODI, ANDREINI e ZANGARA, che in quanto relatore si riserva di proporre all'Assemblea un coordinamento con l'articolo 8, comma 2, l'emendamento proposto dal senatore Cutrera è accolto dalla Commissione, che approva anche l'articolo 9 nel testo emendato.

Il senatore SCIVOLETTO ritira il proprio emendamento 11.1, riferito a proposte ormai superate di copertura finanziaria; indi il relatore, senatore ZANGARA, si riserva di proporre all'Assemblea il coordinamento dell'articolo 11 con le previsioni di spesa degli articoli 3 e 4 del decreto-legge.

Il senatore PETRARA ritira, riservandosi di presentarlo in Assemblea, un emendamento del senatore Cardinale, cui aggiunge la propria firma: vi si propone il cambiamento del titolo del disegno di legge, aggiungendo la menzione del terremoto in Basilicata.

Il senatore GRECO illustra il proprio emendamento all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, cui propone di aggiungere la salvaguardia degli effetti di sospensione dei termini sostanziali o

processuali di cui al decaduto decreto-legge n. 414 del 1990. Si tratta infatti di far salvo l'affidamento incolpevole dei cittadini delle zone terremotate non ricomprese nel più ristretto ambito di vigenza dell'articolo 4 del presente decreto-legge. Concorda la senatrice MOLTISANTI, che aggiunge la propria firma.

Il sottosegretario ANGELINI invita a riformulare l'emendamento in Assemblea, giudicando di dubbia legittimità una previsione ultronea rispetto alla normale salvezza degli effetti prodotti dal precedente decreto-legge, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione. Inoltre, la menzione dei benefici di cui all'articolo 4 del precedente decreto-legge potrebbe incorrere nel parere negativo della 5ª Commissione permanente. Concorda il senatore PETRARA.

Il senatore GRECO riformula il proprio emendamento eliminando il riferimento ai benefici e dichiarandosi disponibile anche a diverse collocazioni dell'articolo proposto all'interno del decreto-legge.

Il presidente BOSCO, nel rilevare che la portata dell'emendamento si propone una complessiva revisione di situazioni giuridiche consolidate, ritiene che la sua materia sia estranea rispetto al contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge, dovendo più correttamente riferirsi al già approvato articolo 4 del decreto-legge: pertanto dichiara improponibile l'emendamento per estraneità rispetto alla materia in discussione.

Il presidente BOSCO propone quindi che sia conferito mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea, e a richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,50.